

N. 347/07 SENT.  
N. 2411/d.A.G.  
N. 1666 Cron.  
N. 792 Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale di Ferrara - Sezione Civile - in persona del dr. Marco D'Orazi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di primo grado iscritta al n. 2411 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2004, posta in decisione all'udienza del giorno 1/12/2006

**promossa da**

**HERA S.P.A. (prima AGEA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore - elettivamente domiciliata in Ferrara presso lo studio degli avv.ti Gaetano Forte e Chiara Marinuzzi, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti notaio Federico Stame in Bologna repertorio n. 48902 allegata alla comparsa di costituzione depositata il 17/03/2005**

**- ATTRICE -**

**contro**

**TAVOLAZZI VALENTINO - elettivamente domiciliato in Ferrara presso lo studio dell'avv. Stefano Tonozzi, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta**

**- CONVENUTO -**

**Oggetto: atre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.**

*Oggetto  
attribution  
responsabilità  
extracontrattuale*

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Rese alla udienza del giorno primo dicembre 2006, quando la causa veniva trattenuta in decisione. A tali conclusioni si intende qui fare integrale riferimento e sono da intendersi richiamate e parte integrale di questa sentenza.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società *multiutility*, AGEA spa, poi HERA spa, conveniva in giudizio il signor Valentino Tavolazzi. Dopo avere svolto premesse sul tipo di attività svolta dalla medesima società, si lamentava di alcuni articoli apparsi sulla edizione locale del giornale *RESTO DEL CARLINO*, a firma del medesimo convenuto.

Chiedeva i danni per una asserita diffamazione della medesima società, ad opera del Tavolazzi.

Si costituiva questi e chiedeva il rigetto della domanda, essendo la propria condotta del tutto lecita. Chiedeva anche condanna per responsabilità aggravata.

La causa proseguiva per alcune udienze e venivano acquisiti due decreti di archiviazione: il primo del giudice preliminare di Bologna, di archiviazione della

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valentino Tavolazzi', written in a cursive style.

posizione di Tavolazzi, denunciato dalla HERA per i medesimi fatti. Il secondo decreto di archiviazione conteneva invece provvedimento di archiviazione del giudice di Ferrara, nel procedimento instaurato contro HERA.

Nessuna ulteriore attività di istruzione, intesa come acquisizione di prove orali (rimangono acquisiti agli atti documenti, fra i quali significativi gli articoli di giornale di cui si lamenta parte attrice).

Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è fondata.

E' fondata la richiesta di parte convenuta, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.

Per inquadrare la vicenda, occorre verificare in primo luogo se sussista una fattispecie costitutiva, che possa portare a risarcimento. In secondo luogo, occorre verificare se per avventura a tale fattispecie costitutiva non si sovrapponga il diritto di critica, costituzionalmente riconosciuto.

In risposta a tale duplice quesito, deve dirsi che la domanda è doppiamente infondata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'G. G. G.', written vertically on the right side of the page.

Da un canto, infatti, non sussiste la fattispecie costitutiva.

Per altro verso, se questa sussistesse, vi sarebbe anche la presenza del diritto di critica.

*Insussistenza della fattispecie.*

Per potersi agire una domanda di risarcimento, dunque a contenuto pecuniario, occorre specificare se si intenda richiedere il danno patrimoniale ovvero il danno non patrimoniale (2059 codice civile). La domanda attorea è sul punto non del tutto chiara, anche se non può pervenirsi a ritenerla nulla, per assoluta indeterminazione della *causa petendi*, come in alcuni passi sembra suggerire parte convenuta.

Questo giudice ritiene dunque che sia possibile esplorare e affrontare entrambi i tipi di risarcimento, emergendo richieste apparentemente in entrambi i sensi.

In particolare, in ordine al danno patrimoniale, non è indicato quale esso sia, da parte attrice; quali danni patrimoniali abbia subito la medesima parte attrice; non sono infatti indicati. La genericità della domanda non impedisce a questo giudice di esplorare, come si è detto, la possibilità di individuare danni

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines, possibly representing the name of the judge or a legal representative.


patrimoniali, ad esempio per un calo della clientela, per il venire meno della attrattiva commerciale della impresa.

Tale danno è tuttavia da escludere.

Occorre infatti tenere in conto che parte attrice non ha indicato, in via puramente esemplificativa, cali di fatturato per gli anni in questione (poi da ricondurre eziologicamente alle dichiarazioni di parte convenuta). Pertanto, questo giudice dovrebbe ipotizzare danni - intesi danni patrimoniali - che nemmeno parte attrice ha ipotizzato. La natura di società operante in regime di oligopolio o di monopolio sembra poi escludere che vi siano state fughe di clienti, per le dichiarazioni di parte convenuta; in ogni caso, si ribadisce, tali danni non sono né allegati né provati.

Il danno non patrimoniale, come è noto, può essere risarcito solo in presenza di un reato, ovvero di altre ipotesi, qui non rilevanti. Nel caso di specie, tutta la ricostruzione attorea sembra concentrarsi su un possibile danno non patrimoniale da reato.

Il reato - ipoteticamente, una diffamazione - non sussiste.




In questa parte, la presente sentenza civile finisce per valutare, sia pure ai fini risarcitori, la questione della esistenza di un illecito penale, di un reato.

Non sussiste.

Questa è anche la conclusione cui è giunto il giudice per le indagini preliminari, nel decreto di archiviazione di cui si è detto, in atti. Pur non trattandosi di un provvedimento preclusivo e facente stato in questa sede - trattandosi di decreto e non di sentenza - è particolarmente significativo, poiché un giudice dedicato al sistema penale, come è appunto il g.i.p., ha escluso la sussistenza di un illecito penale. Dunque, in questa sede, pur se non vincolati dal *dictum* del giudice penale, si finirebbe per riconoscere un reato, che il magistrato competente nella materia penalistica (e financo il pubblico ministero) hanno invece escluso: un risultato logicamente paradossale, anche se tecnicamente non precluso a questo giudice civile.

Non vi sono infatti, già sul piano del tipo legale, né la identificazione di soggetti determinati o determinabili, cui siano addebitate condotte riprovevoli, intesi come soggetti-persone fisiche. Non emerge infatti,




dagli articoli, alcun rimprovero, potenzialmente diffamatorio, verso persone fisiche.

Non ignora naturalmente questo giudice che il soggetto passivo della diffamazione può anche essere una persona giuridica, secondo un indirizzo che, pur non unanime, sembra prevalere. Deve tuttavia dirsi come nemmeno sia stato leso l'onore della AGEA, già sul piano del tipo di reato.


Nella conclusionale di parte attrice, si parla di toni volutamente <<offensivi e pregiudizievoli>>, con <<confusione di numeri>>. La confusione di numeri non è di per sé una lesione dell'onore della AGEA-HERA; al più potrebbe rappresentare la contravvenzione di cui all'articolo 656 c.p., che sembra tuttavia non avere soggetto passivo determinato. I passi in cui vi sarebbero i toni volutamente offensivi e pregiudizievoli non sono indicati, di talché è risultato particolarmente difficile per il convenuto difendersi su di essi e risulta abbastanza difficile per questo giudice su di essi motivare.

Con molta attenzione, si è individuato solo un passo effettivamente offensivo, quello in cui si parla della faraonica sede della società; tale passo sembra

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlo...'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script and is located on the right side of the page, overlapping the text area.

indicare in effetti una maggiore attenzione per i profili di immagine rispetto a quelli del servizio pubblico esercitato; forse solo in questo passo potrebbe essere individuata una lesione dell'onore della persona giuridica.

Per tutto il resto degli articoli, si è in presenza di un tono acceso, che tuttavia in sé non è mai offensivo verso la AGEA; naturalmente, si rende conto questo giudice come valutare una dichiarazione come offensiva o non offensiva può essere difficile. Tuttavia, pur ricercandosi con attenzione - si ripete, non vi sono precise indicazioni di parte attrice - non emergono dichiarazioni lesive dell'onore della persona giuridica, secondo una valutazione media ed oggettiva. Ripetesi: è una valutazione che deve essere effettuata sulla base della opinione socialmente maggioritaria e accettata, nella quale il giudice si immerge; non già di particolari sensibilità del soggetto passivo. Per esemplificare se, fra persone fisiche, una dice all'altra di trovarla un po' giù e ingrassata, già con una valutazione del tipo di reato, deve ritenersi questa affermazione non offensiva, secondo il comune sentire, anche se soggetti particolarmente permalosi potrebbero sentirsi gravemente offesi da questa affermazione.

A handwritten signature or scribble in black ink, located on the right side of the page. It consists of several overlapping, fluid lines that form a complex, somewhat abstract shape. The signature is written vertically and appears to be a stylized name or set of initials.

Così, nel caso di specie, questo giudice non ha rinvenuto offese verso la AGEA, con la eccezione forse della sede.

E valga il vero.

Il tono è acceso, con punte appassionate.

In alcuni punti sembra si rimproveri un eccessivo lassismo nella concessione di deroghe alle emissioni; quando questo avviene, le critiche si rivolgono alle istituzioni pubbliche e in particolare agli enti pubblici che hanno rilasciato alcune autorizzazioni; impropriamente, ad avviso del Tavolazzi.

Dunque, in ordine alla fattispecie costitutiva, *se si intende chiedere un risarcimento per danno patrimoniale*, questo non sussiste e nemmeno è indicato dalla parte attrice. Se, viceversa, si intende sottolineare la esistenza del *reato di diffamazione, con la conseguente concedibilità di un danno morale*, la diffamazione non sussiste come tipo di reato: non risultano infatti lesioni dell'onore, sia pure della persona giuridica, se non forse in un punto, ove si narra della sede di AGEA (<<faraonica>>). Infatti, vi è, con toni accessi, una denuncia di possibili emissioni dannose per la salute: se, poi, parte attrice intendeva riesumare la


A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is highly stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines, possibly representing the name 'Tavolazzi'.

norma di cui all'articolo 656 c.p. - norma variamente e ripetutamente sospettata di incostituzionalità per la sua incompatibilità con il regime democratico - trattasi ovviamente di un reato che non può avere come parte offesa la AGEA e, dunque, non può consentire il risarcimento dei danni morali a questa, ai sensi dell'articolo 2059 c.c..

Pur non sussistendo le fattispecie costitutive, né per danno patrimoniale, né di reato e dunque per danno morale (se non per un punto specifico, sulla sede, di cui si è detto), deve dirsi che, comunque, interverrebbe sulla intera fattispecie il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Tale fattispecie estintiva si pone come esercizio di un diritto, che, *sul piano penalistico*, opera ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, scriminando il reato e, *sul piano civilistico*, opera come attività compiuta *iure*, il che esclude la sussistenza dell'illecito civile ex articolo 2043 codice civile, non essendovi un danno ingiusto (*qui iure suo utitur neminem laedit*).

In breve, l'accertamento dell'esercizio della libera manifestazione del pensiero opera come una sorta di coperta, che esclude sia l'illecito civile sia quello

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written in a cursive style. The signature is located on the right side of the page, overlapping the text area.

penale, sia pure operando con modalità tecniche differenti; il che non deve sorprendere: è tipico infatti dei meccanismi delle scriminanti penalistiche operare nell'intero spazio giuridico, non essere cioè istituti esclusivamente penalistici ma, piuttosto, operanti in tutto l'ordinamento giuridico, escludendo la antigiuridicità del fatto.


Esaminato il modo con il quale, tecnicamente, l'esercizio del diritto opera sulle fattispecie, può ora transitarsi all'accertamento della sua esistenza.

Occorre ora chiedersi, finalmente, se sussista tale diritto.

Sussiste.


Va premesso come l'esercizio della libera manifestazione del pensiero, nelle sue varie manifestazioni (cronaca; critica; satira; intervista), rappresenti uno dei cardini delle società aperte. Nel nostro sistema, è riconosciuto e tutelato a livello costituzionale.

La mera menzione del diritto, pur se di rango costituzionale, onera l'interprete della individuazione della *ampiezza del diritto stesso* e dei suoi

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines, possibly representing the name of the author or a legal representative.

*limiti*, ampiezza progressivamente modellata dalla giurisprudenza di legittimità. Anche in questo campo, sono spesso le diverse sensibilità culturali che influenzano le scelte delle varie realtà nazionali. Così, ad esempio, negli Stati Uniti d'America, dove il diritto riceve poco più di una menzione nella costituzione di quel paese, attraverso il primo emendamento, il diritto stesso è interpretato ad ampiezze e latitudini, da noi del tutto sconosciute, a coprire condotte che il nostro sistema non riterrebbe incluse in quel diritto.

Sempre in via generale, occorre rilevare come, nel sistema italiano, nel quale si ricorre alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto deve essere diversamente valutato e pesato, a seconda degli interessi in campo. Non vi è infatti dubbio che, in un caso come questo, nel quale non sono in giuoco interessi personali e vi è un esercizio del diritto di manifestazione del pensiero a tutela di beni pubblici, come la salute, sia proprio il diritto alla libera manifestazione del pensiero che merita ogni tutela e protezione. In una società aperta, in una *debating society* - rispetto alla quale gli articoli in questione e le repliche della AGEA rappresentano addirittura un modello positivo - la trattazione di


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned on the right side of the page.

questi argomenti merita di essere tutelata, onde consentire approfondimenti non timorosi delle varie opzioni in giuoco, con una libertà larga di espressione di opinioni, che possono avere una ricaduta positiva sulla salute pubblica.

Nel nostro sistema, il diritto di libera manifestazione del pensiero si sfrangia in varie ipotesi, che rappresentano i *contesti linguistici ed espressivi* nei quali può trovare spazio tale diritto:

- il diritto di cronaca;
- il diritto di espressione di una opinione e di critica;
- il diritto di satira;
- il diritto di intervista.

Di più risalente elaborazione, il diritto di cronaca trova i tre tradizionali limiti della *verità, continenza ed interesse pubblico*. Nel momento in cui il diritto diviene valutazione ed opinione (diritto di opinione), dunque anche con spazio alla critica (diritto di critica), il sistema vede modificarsi il limite della verità e quello della continenza, rimanendo necessario che il tutto si svolga su materie di pubblico interesse. Infatti, la verità rimane come limite imprescindibile ma va adattata al contesto,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written vertically on the right side of the page.

nel quale non si narrano fatti ma si esprimono opinioni, opinioni che non debbono fondarsi su fatti palesemente falsi; per altro verso, anche la continenza - transitandosi dalla narrazione di fatti alla espressione di opinioni - deve adattarsi al nuovo contesto linguistico, consentendosi anche critiche accese, dovute appunto al contesto, purché mai trasmigranti nella offesa pura e semplice.

Nel caso di specie, gli articoli del convenuto oscillano fra la cronaca, in alcune parti minoritarie, essendo per il resto la espressione di una opinione, di una denuncia pubblica.

Sussiste il diritto.

Sussiste chiaro ed evidente l'interesse pubblico.

Sembra anzi che in questo caso sia particolarmente meritevole la posizione del convenuto, il quale espone le proprie opinioni chiaramente nell'interesse della salute della collettività, a tutela di uno dei beni pubblici di massimo rilievo.


Sussiste chiara la continenza.

Anche in questo caso, come per il concetto di <<offesa al decoro e all'onore>>, si tratta di



valutazioni assiologiche e in larga misura lasciate alla discrezionalità del giudice, che deve farsi interprete della coscienza sociale. Nel caso di specie, parte attrice, in conclusionale, ha individuato, a pagina 8 della conclusionale, alcune frasi che esulerebbero dalla continenza, come ad esempio *ampiamente fuori norma; spaventosa emissione; drastiche misure*. Ritiene questo giudice che tali frasi - quelle individuate dalla attrice - nonché il contesto degli articoli non escludano il requisito della continenza. Diverso, ad esempio, sarebbe stato se si fosse detto *irresponsabilmente fuori norma, illegalmente fuori norma, o simili, trasmissanti cioè nella accusa di negligenza o di violazione della legalità*.

In ordine al requisito della verità, questo giudice non può ovviamente in sede giudiziaria decidere sulla bontà delle politiche pubbliche in ordine allo smaltimento dei rifiuti. Rileva come gli articoli del convenuto non contengono dati falsi; continuano a richiamarsi a normative ufficiali e, piuttosto, chiedono alla attrice di comunicare i rilievi delle emissioni nocive (furani e diossina). In questi articoli, il giudice non ha rinvenuto alcun dato falso. Piuttosto, il convenuto continua a lamentare la scarsa informazione, chiede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G. G.', written in a cursive style. The signature is located on the right side of the page, overlapping the end of the text.

ripetutamente se siano state misurate le emissioni. Vengono indicati dati oggettivi, di soggetti anche internazionali. Come è suo diritto e dovere, la AGEA risponde pubblicamente, con gli articoli in atti. Pur con la massima attenzione, questo giudice non è riuscito a rinvenire alcun dato falso, negli articoli per cui è causa.


E' particolarmente significativo come nemmeno parte attrice concretizzi con precisione quali siano i dati falsi; la citazione, infatti, è estremamente generica e narra della intera vicenda: sembra che nella stessa si chieda al giudice di dar ragione alla AGEA e torto al convenuto, in ordine alla bontà delle politiche pubbliche sullo smaltimento dei rifiuti; il che ovviamente non è compito dei giudici civili. Per quanto ci si sforzi di rinvenire la indicazione di fatti falsi, non si rinviene alcunché in citazione.

Nella comparsa conclusionale, dove dovrebbero essere indicati passi dell'articolo o degli articoli con dati falsi, si menziona come mendacio (pp. 6 e 7) esclusivamente la affermazione di emissioni *ampiamente fuori norma*, senza indicare dove si trovi questa frase e in che contesto.

Questo giudice - salvo errori - ha rinvenuto questa frase nell'articolo del 16 ottobre 2004, terza colonna, appunto a firma Tavolazzi. Tuttavia, dal contesto di quell'articolo e dei precedenti, è chiaro il significato del termine: egli intende dire come, in ragione delle deroghe (legittime) ai limiti di emissione, le emissioni potrebbero essere fuori dalle regole europee. Dunque, una affermazione che non connota di illegittimità, dal contesto, la azione della AGEA; piuttosto, un allarme sul permanere della pericolosità delle emissioni.

Conforta questo giudice che anche il giudice preliminare di Bologna abbia escluso profili di falsità, con la archiviazione prodotta; a tali motivazioni, acquisite con il decreto di archiviazione, si fa qui integrale riferimento.

E' fondata la domanda ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. La domanda, per il complesso delle considerazioni che precedono, è palesemente infondata, secondo i principi della libera manifestazione del pensiero di una società aperta, come è quella italiana. Tecnicamente, ritiene questo giudice che l'elevata implausibilità di accoglimento


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written in a cursive style. The signature is located on the right side of the page, overlapping the right margin.

della domanda valga ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 96 del codice civile di rito.

Con questo - sia detto per inciso ma doverosamente, atteso l'impatto pubblico di questa vicenda, che non tollera equivoci - non emerge da questo processo alcuna violazione di norme, commessa da AGEA o HERA, violazioni peraltro nemmeno affermate *apertis verbis* da Tavolazzi. E', semplicemente, palesemente infondata questa azione. Non vi è dunque alcuna presa di posizione sulla vicenda politica, che non spetta a questo giudice valutare; su eventuali pregressi dissensi del Tavolazzi con le amministrazioni estensi, che non sono materia di diritto civile; con il difficile compito che grava sugli amministratori locali e sui vertici HERA nelle scelte ambientali, che non sono materia di diritto civile; con la valutazione della onorabilità di una impresa *multiutility* come AGEA-HERA, che è fuori discussione.

Va ora argomentato sul *quantum* da liquidare ai sensi dell'articolo 96 del codice civile diritto.

Nella valutazione di questo giudice, va in primo luogo tenuto in conto della infondatezza della domanda. Merita poi menzione la circostanza che il Tavolazzi è stato citato da solo e non con il direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', written in a cursive style. The signature is located on the right side of the page, overlapping the end of the main text block.

responsabile del giornale su cui ha scritto, isolandolo anche sotto il profilo delle spese giudiziali e delle strategie difensive; nonché la presenza di un processo penale, con il carico di spese conseguenti, per l'indagato.

E' equa la liquidazione in dispositivo.

PER TALI MOTIVI

IL GIUDICE DI FERRARA

Definitivamente decidendo la controversia recante numero 2411/04 RGAC;

**RESPINGE LA DOMANDA ATTOREA**

**ACCOGLIE**

La domanda proposta da parte convenuta, ai sensi dell'articolo 96 del codice civile di rito e, conseguentemente,

**CONDANNA**

Parte attrice a pagare al signor Valentino Tavolazzi la somma di euro 15.000 (QUINDICIMILA/////00).

**CONDANNA**


Parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di lite ordinarie, spese che si liquidano in euro 7.200, 00 per onorari, euro 3.600, 00 per diritti, spese generali al 12, 50% su tali somme; euro 16,51 per spese specifiche non imponibili.

Sulla parte imponibile, IVA e Cassa.

Ferrara oggi il giorno 25 del mese di febbraio 2007.

Data della minuta e del successivo deposito, quale risultante dalle annotazioni di cancelleria.

IL GIUDICE



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott. Elena Pannone



TRIBUNALE DI FERRARA  
C. di Corteo in Cancellaria  
28 MAR. 2007  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott. Elena Pannone  
IL CANCELLIERE

Dott. Elena Pannone

